



PRO4ICT
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PROFESSIONISTI ICT

STATUTO

art. 1 **DENOMINAZIONE**

E' costituita l'Associazione Nazionale di professionisti ICT denominata Pro4ICT.

E' una Associazione professionale senza scopo di lucro, democratica, pluralista, apartitica ed apolitica, con durata illimitata nel tempo, regolata a norma del Libro Primo, Titolo II, Capo III, art. 36 e segg. del Codice civile, dal presente Statuto.

Pro4ICT è affiliata a Confcommercio Imprese per l'Italia, ne accetta lo Statuto, i principi ispiratori, le regole di comportamento ed il Codice Etico.

art. 2 **SEDE**

L'associazione ha sede principale in Milano e può istituire delegazioni ed uffici distaccati sia in Italia che all'estero, ed opera su tutto il territorio nazionale ed europeo.

Pro4ICT aderisce a Unione Confcommercio – Imprese per l'Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza, (di seguito, in forma abbreviata "Unione"), ne accetta lo Statuto, i principi ispiratori, le regole di comportamento, ed il ed il Codice Etico nonché i Regolamenti e le deliberazioni degli Organi associativi con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale di Unione.

art. 3 **PRINCÌPI E VALORI ISPIRATORI**

PRO4ICT informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

- a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
- b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
- c) la responsabilità verso le componenti associative e gli operatori rappresentati, nonché verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;

- d) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;
- e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica;
- f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;
- g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto istituzionale federalista del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
- h) la solidarietà fra i soci e le eventuali componenti associative, come carattere primario della sua natura associativa;
- i) l'eguaglianza fra gli operatori rappresentati, in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;
- j) l'uropeismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

art. 4 SCOPI E FUNZIONI

PRO4ICT, nell'interesse generale dei soggetti Associati e d'intesa con Unione:

- a) tutela e rappresenta a livello nazionale gli interessi sociali ed economici degli operatori rappresentati, di cui all'art. 5), del presente Statuto nei rapporti con Amministrazioni, Enti ed Istituzioni, nazionali, comunitari ed internazionali e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale;
- b) al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli degli operatori rappresentati nel proprio sistema associativo;
- c) specificamente rappresenta, tutela e valorizza le competenze specifiche di coloro che svolgono la professione di esperto dell'ICT, con riferimento a quanto indicato dal sistema europeo e-Cf nella versione in vigore;
- d) promuove, tutela, vigila e favorisce le attività dei professionisti aderenti, ne forma e valorizza le competenze garantendone la capacità professionale. In particolare promuove la formazione permanente degli iscritti anche attraverso azioni dirette realizzabili con una struttura tecnico scientifica dedicata o tramite soggetti convenzionati;
- e) garantisce il rispetto delle regole deontologiche, riportate nel Codice Etico dell'Associazione e all'art.27 bis del Codice del consumo, mediante l'attività del Comitato di controllo deontologico, di cui al successivo art. 9;
- f) istituisce il Comitato tecnico scientifico che ha il compito consultivo di fornire linee di indirizzo per la formazione e lo sviluppo culturale e scientifico dell'Associazione e metodi di controllo della qualificazione ed il conseguimento delle competenze degli associati;
- g) promuove, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, forme di collaborazione volte a

conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;

- h) promuove attività di studio e ricerca, convegni, conferenze, collaborazioni con Università, Istituti di ricerca, ed ogni altro Ente finalizzato al progresso culturale e scientifico;
- i) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, assistenza e consulenza ai professionisti rappresentati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico e di supporto;
- j) designa e nomina i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nazionali ed internazionali, nei quali la rappresentanza della categoria sia richiesta o ammessa;
- k) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi
- l) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, potendo promuovere, costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire i rispettivi scopi statutari;
- m) aderisce di intesa con Unione, a coordinamenti o federazioni nazionali per la tutela di interessi trasversali relativi alla professione

art. 5 I SOCI

Sono Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo di PRO4ICT. I Soci Fondatori possono continuare a rimanere associati a PRO4ICT anche nel caso in cui perdano lo status di lavoratore autonomo professionale, purché in regola con il versamento della quota associativa.

Sono Soci Ordinari coloro che esercitano professionalmente l'attività di esperto dell'ICT nella forma del lavoro autonomo professionale, condividono gli scopi dell'Associazione e le finalità e si impegnano a pagare per tutta la permanenza del vincolo associativo la quota annuale stabilita.

Possono fare parte dell'associazione in qualità di Socio le figure professionali di cui all'art.6 che abbiano presentato domanda di ammissione dichiarando esplicitamente di conoscere ed accettare il presente Statuto e regolamenti collegati.

Per aderire all'Associazione si dovrà presentare domanda scritta e ci si dovrà impegnare ad aderire per l'anno solare in corso e per un biennio successivo.

L'adesione si intende tacitamente rinnovata, salvo disdetta da darsi sei mesi prima di ciascuna scadenza (entro il 30/6 dell'anno precedente).

art. 6 DECADENZA E RECESSO

1. La qualità di socio di PRO4ICT si perde:
 - a) per lo scioglimento di PRO4ICT;
 - b) per recesso, secondo i modi e nei termini di cui all'articolo 6, comma 3;
 - c) per decadenza in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dai competenti Organi di PRO4ICT per violazione delle norme del presente Statuto, nonché

per comportamenti pubblici tendenti a ledere il prestigio e l'onorabilità degli organi associativi di PRO4ICT, anche attraverso interventi divulgativi di fatti riguardanti l'attività di PRO4ICT con l'intento più o meno palese di denigrare l'organizzazione stessa

- d) per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- e) per mancato pagamento dei contributi sociali nei termini previsti;

Gli associati che non siano in regola con il pagamento delle quote associative in corso e/o pregresse e che comunque si trovino in posizione debitoria verso PRO4ICT non possono esercitare i rispettivi diritti.

Nei casi sub c), d) ed e) di cui sopra delibera la Giunta.

2. La proposta di espulsione o decadenza, di cui alle lettere c), d) ed e) è comunicata per iscritto al socio. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione della Giunta deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni.

3. Fino a 10 giorni prima della data della riunione, il socio può far pervenire alla Giunta le proprie osservazioni scritte. La delibera della Giunta è comunicata al socio entro 7 giorni dalla sua adozione.

4. La delibera di espulsione o decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione.

5. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

art. 7 SANZIONI

1. Le sanzioni applicabili dalla Giunta, previo parere del Collegio dei Probiviri, per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di PRO4ICT, sono:

- a) la deplorazione scritta;
- b) la sospensione;
- c) la decadenza.

2. La sanzione di cui alla lettera b) del superiore comma 1 comporta l'automatica sospensione dell'esercizio dei diritti sociali.

art. 8 ORGANI

1. Sono Organi dell'associazione:
 - a) L'Assemblea

- b) Il Consiglio nazionale
 - c) Il Presidente
 - d) La Giunta
 - e) Il Collegio dei Revisori dei Conti
 - f) Il Comitato Tecnico Scientifico (i componenti del Comitato Tecnico Scientifico sono nominati dal Consiglio nazionale, su proposta del Presidente, in conformità alle linee guida approvate dall'Assemblea)
 - g) Il Collegio dei Probiviri
 - h) Il Comitato di controllo deontologico (i componenti sono nominati dal Consiglio nazionale, su proposta del Presidente, in conformità alle linee guida approvate dall'Assemblea)
2. Tutte le cariche elettive hanno durata quinquennale e decadono alla scadenza/scioglimento del Consiglio Direttivo.

Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Membro di Giunta nell'ambito di PRO4ICT sono incompatibili con mandati elettivi e con incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che - per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica - si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

L'incompatibilità non sussiste quando gli incarichi di Partito o di Movimento politico abbiano ambito di riferimento inferiore al livello provinciale e cittadino o, ancora, qualora l'incarico sia ricoperto in Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

art. 9 ASSEMBLEA - composizione

1. L'Assemblea di PRO4ICT è composta dalla totalità dei Soci Ordinari
2. Ogni Socio Ordinario ha diritto ad un voto.
3. Per la determinazione dei Soci con diritto di voto farà fede la documentazione idonea a certificare l'avvenuto versamento della quota associativa al momento della convocazione dell'Assemblea, salvo quanto diversamente stabilito dal Consiglio nazionale.
4. Ogni Socio Ordinario può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro Associato o da persona all'uopo nominata. Ogni Associato, o suo rappresentante, non può avere più di due deleghe.

art. 10 ASSEMBLEA - competenze

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria:

- a) stabilisce le linee di politica sindacale e generale e le linee guida relative alle funzioni del Comitato Tecnico Scientifico del Comitato di controllo deontologico;
- b) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il Rendiconto dell'esercizio precedente, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;
- c) approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il Conto preventivo dell'anno successivo e la delibera del Consiglio che stabilisce i criteri di determinazione dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le modalità di riscossione degli stessi;
- d) elegge, a scrutinio segreto,
 - il Presidente;
 - il Consiglio,
 - il Collegio dei Revisori dei conti;
 - il Collegio dei Probiviri;
- e) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, demandato alla sua competenza.

3. L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche statutarie,
- b) delibera sullo scioglimento di PRO4ICT, ai sensi dell'art. 27 del presente Statuto compresa la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione;
- d) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

art. 11

ASSEMBLEA - modalità di convocazione e svolgimento

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, entro il 30 giugno ed il 30 novembre.
2. L'Assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal Consiglio, con propria deliberazione, o da un numero di componenti dell'Assemblea stessa che rappresenti non meno del 30% dei voti. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell'Assemblea entro i successivi 30 giorni.
3. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell'Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata a mezzo di lettera raccomandata, o altro mezzo idoneo a comprovare il ricevimento, spedita a tutti i Soci almeno 15 giorni prima della giornata fissata per l'adunanza.
5. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima della data della riunione.

6. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno; deve inoltre contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della seconda convocazione, nonché quella del luogo, dei giorni e delle ore in cui possono essere consultati il Rendiconto ed il Conto preventivo, i documenti annessi ed ogni altro documento utile in relazione alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
7. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre della metà più uno dei voti totali; in seconda convocazione, quando sia presente, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre di almeno il 20% dei voti totali. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti.
8. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.
9. Per l'elezione di cui all'art.11 comma d), l'Assemblea nomina nel proprio seno il presidente, tre scrutatori e il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ad essa. Il Presidente ha facoltà di farsi assistere da un notaio, che, in tal caso, assume le funzioni di segretario. La partecipazione del notaio è obbligatoria in caso di modifiche statutarie e di scioglimento.
10. Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal presidente dell'Assemblea, a meno che l'Assemblea stessa decida a maggioranza un metodo di votazione diverso.
11. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga di almeno il 60% dei voti complessivi. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati nella sessione.
12. Per lo scioglimento è necessario il voto favorevole di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga del 75% dei voti complessivi.
13. Un numero non inferiore al 40% dei componenti dell'Assemblea, che disponga di non meno del 40% dei voti complessivi, può richiedere per iscritto al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti la convocazione dell'Assemblea per la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. Se approvata, tale mozione comporta la decadenza del Presidente e la tempestiva convocazione, per il suo svolgimento entro 90 giorni, della Assemblea per il rinnovo di tutte le cariche associative.

art. 12

IL CONSIGLIO NAZIONALE - composizione

1. Il Consiglio Nazionale è composto dal Presidente e fino a 14 componenti eletti dall'Assemblea. Alle riunioni è invitato, senza diritto di voto, anche il Presidente dei Revisori.
2. Qualora, in corso d'esercizio, un componente del Consiglio venga a mancare per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.

3. In caso di dimissioni, in corso di esercizio, della maggioranza dei suoi componenti eletti, l'intero Consiglio decade e l'Assemblea, da tenersi entro i successivi 90 giorni, è convocata senza indugio dal Presidente, per il rinnovo di tutte le cariche associative.

art. 13

IL CONSIGLIO NAZIONALE - competenze

1. Il Consiglio, su proposta del Presidente, può cooptare fino a 3 componenti tra imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi, individuati per particolari e rilevanti esperienze e competenze.
2. Il Consiglio determina le direttive dell'azione dell'Associazione, in accordo con gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.
3. Il Consiglio, inoltre:
 - a) delibera sulla proposta del Presidente di nomina dei membri di Giunta, approvando o respingendo integralmente tale proposta;
 - b) su proposta del Presidente, nomina e revoca il Direttore;
 - c) predispone ogni anno il Rendiconto dell'esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il Conto preventivo ed i criteri di determinazione dei contributi e le modalità per la loro riscossione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio, nel corso dell'esercizio, delibera altresì le eventuali variazioni del Conto preventivo da sottoporre a ratifica della stessa Assemblea;
 - d) delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi statutari;
 - e) delibera l'eventuale costituzione di Commissioni e Comitati Tecnici e ne determina le competenze;
 - f) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio immobiliare, e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
 - g) delibera condizioni, modalità e indirizzi di carattere politico per la partecipazione della Associazione negli enti ed organismi collegati diversi dalle società, esercitandone il controllo sull'attività e sui risultati;
 - h) decide sulle domande di ammissione e stabilisce le modalità di adesione;
 - i) delibera i provvedimenti di esclusione, specificandone i motivi;
 - k) può conferire la rappresentanza legale ai fini dell'individuazione del "titolare" di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo alla tutela dei dati personali;
 - l) può invitare alle proprie riunioni persone che non fanno parte del Consiglio, secondo modalità da esso stesso stabilite;
 - m) può temporaneamente delegare, su proposta motivata del Presidente, alcuni dei propri compiti alla Giunta;
 - n) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

art. 14
CONSIGLIO - modalità di convocazione e svolgimento

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta; la riunione dovrà svolgersi entro 15 giorni dalla convocazione.
2. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione del Consiglio provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. La convocazione del Consiglio è effettuata per iscritto, attraverso mezzo idoneo a comprovarne il ricevimento, da inviarsi a ciascun componente fino a 10 giorni prima della data della riunione.
4. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima della data della riunione.
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno.
6. Il Consiglio è validamente riunito quando è presente almeno un terzo dei suoi componenti.
7. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
8. Il consigliere che sia assente per più di tre volte consecutive alle riunioni, salvo i casi di giustificato motivo, decade con delibera motivata del Consiglio stesso;
9. approva il programma annuale delle attività sviluppato dal Comitato Tecnico Scientifico,

Art. 15
IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, tra i soci in regola con il versamento dei contributi, seguendo le modalità riportate dal Regolamento Elettorale approvato dal Consiglio nazionale.
2. Il Presidente:
 - a) ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Associazione; ne ha la firma, che può delegare;
 - b) ha la rappresentanza politica ed esercita l'azione politico-sindacale nell'ambito delle relazioni con le istituzioni nazionali, europee ed internazionali, avvalendosi della collaborazione dei membri della Giunta a cui siano attribuite competenze nelle materie di volta in volta oggetto di relazione;
 - c) ha la gestione ordinaria della Associazione, provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento dell'attività della Associazione stessa;

- d) su proposta del Direttore Generale, approva l'ordinamento degli uffici;
 - e) propone al Consiglio la nomina dei membri della Giunta in numero non superiore a 4, scelti tra i componenti Consiglio, indicandone 2 che assumono la carica di Vice-Presidente
 - f) può nominare, tra i Vice-Presidenti, il Vice-Presidente Vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;
 - g) ha la facoltà su espressa delega di Unione e conformemente alla indicazioni della medesima, di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza della Associazione, nominando avvocati e procuratori alle liti;
 - h) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;
 - i) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore della Associazione, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio;
 - l) può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio e della Giunta, salvo ratifica, da parte dei rispettivi Organi associativi collegiali, nella prima riunione successiva all'adozione dei relativi provvedimenti;
 - m) dopo aver informato la Giunta, può conferire incarichi particolari ai componenti del Consiglio, che rispondono del loro operato allo stesso Presidente;
 - n) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.
3. Fuori dal caso previsto all'art. 12, comma 13, del presente Statuto, in caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice-Presidente Vicario, ovvero, in mancanza, il Vice Presidente più anziano d'età, il quale procede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea elettiva, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

art. 16 LA GIUNTA

1. La Giunta di PRO4ICT è composta dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario e dai Vice Presidenti. La Giunta è presieduta dal Presidente, lo affianca nella promozione generale delle attività politiche ed organizzative della Associazione e lo coadiuva nelle sue funzioni.
2. Alle riunioni della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Direttore.
3. La Giunta:
 - a) coadiuva il Presidente per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio;
 - b) può assumere deliberati su materie di competenza del Consiglio, motivati con carattere di urgenza, sottoponendoli successivamente allo stesso Consiglio per la ratifica alla prima riunione utile;
 - c) propone al Consiglio i provvedimenti di esclusione,
 - d) delibera, su proposta del Presidente, le nomine dei rappresentanti presso enti diversi dalle società, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere ove tale rappresentanza sia richiesta o ammessa;
 - e) svolge ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto o da deliberati degli Organi associativi che non siano in contrasto con il presente Statuto.

4. In caso di vacanza, in corso di esercizio, di un membro di Giunta o nel caso in cui egli cessi di appartenere al sistema associativo confederale, il Presidente ne propone la sostituzione al Consiglio.
5. La Giunta è convocata per iscritto dal Presidente, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente della stessa fino a 5 giorni prima della data della riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché dell'ordine del giorno. Nei casi di urgenza, è ammessa la convocazione con preavviso di un solo giorno.
6. La Giunta è validamente riunita in presenza della metà più uno dei suoi componenti.
7. Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

art. 17

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi, eletti dall'Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema, Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente il quale deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i.
2. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'articolo 2403 e all'articolo 2409-bis del Codice Civile.
3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo.

art. 18

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri che eleggono al loro interno il Presidente; la carica di componente del Collegio è incompatibile con la carica di componente di qualsiasi altro organo associativo.

Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia e giustizia che interpreta i regolamenti e lo statuto dell'Associazione ed ha competenza nelle controversie tra i soci. Le sue sentenze sono inappellabili.

art. 19

IL DIRETTORE

1. Il Direttore è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dal Consiglio.
2. Il Direttore:
 - a) coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell'espletamento dei loro compiti;

- b) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi e può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitati
- c) è il capo del personale e sovrintende agli uffici ed è responsabile della segreteria degli organi associativi;
- d) coordina, sotto il profilo tecnico, le attività organizzative e amministrative;
- e) assume i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;
- f) può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;
- g) vigila sul rispetto del presente Statuto;
- h) assolve agli ulteriori compiti espressamente a lui delegati dal Presidente.

art. 20
ATTESTAZIONI

- 1) La qualifica di socio ex art. 6 del presente statuto permette l'inserimento nell' elenco dei professionisti ICT sulla base del regolamento.
- 2) Tale qualifica è rinnovabile annualmente ed è soggetta al raggiungimento degli standard qualitativi e di qualificazione professionale;
- 3) L'attestazione ha validità annuale e si rinnova ad ogni rinnovo dell'iscrizione. La scadenza è indicata nell'attestazione stessa.

art. 21
IL CODICE DEONTOLOGICO e IL CODICE ETICO

Tutti i soci devono sottoscrivere ed attenersi al codice Deontologico ed al codice Etico, di Unione e di Confcommercio Imprese per l'Italia approvati e modificabili dall'Assemblea in seduta straordinaria.

art. 22
II PATRIMONIO ASSOCIATIVO

- 1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - beni, immobili e mobili;
 - quote associative; donazioni, contributi di Enti ed altre figure giuridiche, lasciti, rimborsi;
 - ogni altro tipo di entrate.

Il fondo comune, costituito dagli elementi di cui sopra, è indivisibile;

- 2) Le quote associative sono stabilite dal Consiglio Nazionale, il quale può anche richiedere il pagamento di contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare i
- 3) Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Nazionale, che delibera sull' utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione;
- 4) E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge:
- 5) In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe, a enti morali o ad imprese senza finalità lucrative e comunque a fini di pubblica utilità.

art. 23
ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

art. 24
VERBALI

I verbali delle Assemblee dei Soci, delle riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta dovranno essere trascritti in appositi libri a cura del Direttore.

art. 25
SCIoglimento

In caso di scioglimento di PRO4ICT, per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

art. 26
DOPPIO INQUADRAMENTO

L'Associazione, d'intesa con Unione, assicura il doppio inquadramento degli Associati ai sensi dell'art. 15 dello Statuto di Unione.

art. 27
DELEGA AMMINISTRATIVA

PRO4ICT può, con il consenso di Unione, scegliere di essere amministrata da quest'ultima al fine di rafforzare la visibilità, l'immagine e l'integrazione nel sistema organizzativo dell'Associazione stessa, anche insediandosi presso le strutture di Unione.

In tal caso PRO4ICT assumerà, ai sensi e per gli effetti degli art. 2 e 46 dello Statuto di Unione, la qualifica e lo status di associazione amministrata e gli articoli:

8, c.1 lett e)

10, c 2 lett b) e c)

10, c. 2 lett d) punto 3

11, c. 3

11, c. 6 con riguardo al rendiconto ed al conto preventivo

13, c. 3 lett b) e c)

14, c 2

15, c 2 lett h)

17

18

19, c 2 lett e)

22

23

25

del presente non troveranno applicazione fintanto che perdureranno tale qualifica e tale Statuto.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 12 marzo 2020